



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 12 Del 11-03-22

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 21:50 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	SILENZI GIULIO	P
MORRESI CLAUDIO	P	ROSATI YURI	A
Nori Paolo	P	FRANCO MIRELLA	P
ROSSI MONIA	A	POETA MARCO	A
Mercuri Marino	P	MEI STEFANO	P
CAVALLO COSTANTINO	P	Ghio Stefano Massimiliano	P
PIZZICARA VINCENZO	P	ROSSI PIER PAOLO	A
Garbuglia Simone	P	MARINELLI LAURA	P
Marzetti Sergio	P	POLVERINI FABIOLA	P
CROIA PIERO	P	LAZZARINI ARMANDO	P
BAIONI GIUSEPPE	P	BERUSCHI GIUSEPPE	P
RUFFINI MARIA CRISTINA	A	PANTELLA ROBERTO	P
CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Mercuri Marino
CAVALLO COSTANTINO
MEI STEFANO

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 22-02-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 22-02-2022

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Capponi Barbara, Belletti Roberta, Carassai Ermanno.

E' presente il Dott. Andrea Castellani, Dirigente del Settore IV - Servizi Finanziari.

In merito agli argomenti inseriti all'ordine del giorno dell'odierna seduta il Presidente comunica che si svolgerà una discussione unica in quanto sono tutti collegati all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Si procederà poi a votazioni separate per ciascuno di essi.

Invita, quindi, l'assessore al bilancio Roberta Belletti ad illustrare i vari argomenti.

Concluso l'intervento dell'assessore prende la parola l'assessore Carassai che presenta una relazione sul Piano triennale LL.PP. e sulle opere eseguite nel corso del quinquennio.

Successivamente si sviluppa un ampio dibattito con gli interventi e le dichiarazioni di voto di diversi consiglieri a cui replicano l'assessore Belletti, l'assessore Carassai e il Sindaco in conclusione.

Segue, quindi, la votazione dello specifico argomento attinente alla presente proposta di deliberazione, come dal seguente documento istruttorio.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:
"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, che i comuni possono elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito:

- *“Di approvare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria («IMU»), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui alla tabella che segue:*

<i>descrizione</i>	<i>aliquota</i>
<i>unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»</i>	<i>0,60%</i>
<i>fabbricati rurali a uso strumentale</i>	<i>0,10%</i>
<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<i>0,24%</i>
<i>unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine</i>	<i>0,46%</i>
<i>immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)</i>	<i>1,06%</i>

- *Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.*
- *Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, che l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente è considerata «abitazione principale» a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità abitative la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.”*

Rilevato che dette aliquote e detrazioni non sono state successivamente modificate e che con la deliberazione n. 28 in data 08.02.2022 la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale per l'anno 2022 la conferma delle aliquote Imposta Municipale Propria («IMU»), già in vigore sulla base dell'atto citato;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Visti inoltre:

- Il Documento Unico di Programmazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 08.02.2022;
- Lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 08.02.2022;

Ritenuto pertanto:

- confermare, per l'anno 2022, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore dall'anno 2020 come segue:

descrizione	aliquota
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»	0,60%
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,24%
unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine	0,46%
immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)	1,06%

- dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
- stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, che l'unità immobiliare posseduta da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente è considerata «abitazione principale» a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità abitative la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, c. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone che *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. Di approvare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria («IMU»), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui alla tabella che segue:

descrizione	aliquota
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»	0,60%
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,24%
unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine	0,46%
immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)	1,06%

3. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
4. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, che l'unità immobiliare posseduta da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguita di ricovero permanente è considerata «abitazione principale» a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità abitative la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
5. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022.
6. Di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo all'invio del presente provvedimento al *Ministero dell'economia e delle finanze* per la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "" ""

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;

- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 15

- voti contrari: n. 5 (Corvatta, Silenzi, Franco, Mei, Ghio)

- astenuti: //

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.

2. Di approvare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria («IMU»), disciplinata dai commi 739 a 783 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui alla tabella che segue:

descrizione	aliquota
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»	0,60%
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,24%
unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine	0,46%
immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)	1,06%

3. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

4. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, che l'unità immobiliare posseduta da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente è considerata «abitazione principale» a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità abitative la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

5. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022.

6. Di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo all'invio del presente provvedimento al *Ministero dell'economia e delle finanze* per la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*.

Segue la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 15
- voti contrari: n. 5 (Corvatta, Silenzi, Franco, Mei, Ghio)
- astenuti: //

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 18-03-22 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 18-03-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-03-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 11-03-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio